

## **TI\_GERICHTE 31.2001.7 vom 23. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2001.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2001.7)

FR: TI\_GERICHTE 31.2001.7 du 23 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 31.2001.7 del 23 maggio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.

Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.).

Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno. Ad esempio, l’Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata sull’art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che: “ ... Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell’amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo X. V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D’altra parte, l’affermazione dell’interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d’incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi. L’interessato non ha provato l’esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d’amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un’eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull’art 52 lavs . Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell’andamento della società non sfuggiva a V.B. Egli non prova che, nonostante gli

esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta." 2.8. Nell'evenienza concreta, durante la breve affiliazione presso la Cassa, la \_\_\_\_\_ non ha versato alcun contributo paritetico. Il convenuto ha accettato la carica di amministratore unico per fare un favore a \_\_\_\_\_ i, agendo praticamente quale "prestanome", contravvenendo così al suo obbligo di vigilanza di cui al considerando precedente. Al proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore unico deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e di conseguenza non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam suis" (DTF 122 II 198 e riferimenti). Che la lettera 30 giugno 1997 e la distinta salari 1996 non siano state firmate dal convenuto (contenuti in doc. \_ inc. \_\_\_\_\_), non lo esonerava dal suo obbligo di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri sociali. Del resto tale controllo non doveva risultare difficile, considerato che la società aveva solo pochi dipendenti. In queste circostanze, dunque, la passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Ne consegue che egli deve rispondere del danno subito dalla Cassa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.